

STATUTO

Polisportiva Centro Storico Lebowski APS – ASD

Associazione di Promozione Sociale e Associazione Sportiva Dilettantistica

È costituita l'Associazione "Polisportiva Centro Storico Lebowski APS – ASD" in sigla Polisportiva CSL APS - ASD (di seguito anche "Associazione"), avente natura di associazione di promozione sociale ai sensi del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i., e di associazione sportiva dilettantistica ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo n. 36 del 28 febbraio 2021 e s.m.i., del Codice civile e della normativa vigente in materia.

L'Associazione nasce in diretta continuità con la cooperativa Centro Storico Lebowski, della quale costituisce emanazione e prosecuzione della missione culturale, politica e sportiva. L'associazione non è solo un soggetto sportivo: è parte di un movimento che usa lo sport come strumento privilegiato di integrazione, coesione sociale e trasformazione collettiva del territorio. In totale aderenza ai valori fondanti del Centro Storico Lebowski, l'Associazione ripudia ogni forma di mercificazione dello sport e si oppone all'invasione di logiche di profitto, spettacolarizzazione e capitalizzazione che erodono il legame tra attività sportiva, fruitori, tifosi simpatizzanti, cittadini e il territorio tutto. Lo sport che vogliamo è popolare, accessibile, radicato nella comunità, gestito democraticamente dai propri protagonisti.

L'Associazione accetta di conformarsi ai principi dell'ordinamento generale e sportivo e si conforma alle norme e alle direttive del Comitato Internazionale Olimpico (CIO), del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), nonché allo Statuto e ai regolamenti del C.S.I. quale Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal CONI e dal Comitato Italiano Paralimpico (C.I.P.).

TITOLO I – DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA

Art. 1 – Denominazione e natura giuridica

L'Associazione assume la denominazione di "Polisportiva Centro Storico Lebowski APS – ASD".

L'acronimo APS acquisterà efficacia con l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore (Runts). L'Associazione farà uso, successivamente, dell'indicazione "associazione di promozione sociale" o dell'acronimo "APS" in tutti gli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico, ai sensi della normativa vigente.

L'acronimo ASD e la denominazione di Associazione sportiva dilettantistica possono essere usati solo se l'Associazione è iscritta nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (RASD).

Art. 2 – Sede

L'Associazione ha sede legale nel Comune di Firenze. Il trasferimento della sede nell'ambito dello stesso Comune non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti e di aggiornamento del RUNTS.

Art. 3 – Durata

L'Associazione ha durata illimitata. Lo scioglimento può essere deliberato dall'Assemblea straordinaria nei modi e alle condizioni previste dal presente Statuto.

TITOLO II – SCOPO, VALORI E ATTIVITÀ

Art. 4 – Principi, valori e identità

La Polisportiva CSL APS - ASD è un'associazione sportiva e di promozione sociale che nasce come prosecuzione diretta dei valori e della visione politica del Centro Storico Lebowski. Attraverso le sue attività e le varie anime che la compongono, l'Associazione aspira a diffondere e praticare quotidianamente i seguenti valori fondanti: solidarietà e cooperazione tra i propri membri e con la comunità; aggregazione e auto-organizzazione come forma di protagonismo collettivo; antifascismo, anti-razzismo e anti-sessismo come principi non negoziabili; contrasto all'isolamento, all'egoismo e all'individualismo; promozione del protagonismo diretto contrapposto alla logica della delega; sport come bene comune, popolare e accessibile a tutte e a tutti; radicamento nel territorio e nella base sociale come condizione irrinunciabile. Solo concretizzando nella pratica quotidiana questi valori – nelle azioni, nelle scelte organizzative e nelle collaborazioni – è possibile contribuire a un cambiamento radicale del contesto in cui viviamo. A questa aspirazione va ricondotta l'esistenza stessa dell'Associazione. L'Associazione promuove altresì la cultura del tifo come espressione collettiva, festosa e identitaria della comunità sportiva, quale sostegno indispensabile alle squadre e alle attività associative.

Art. 5 – Scopo e finalità

L'associazione non ha scopo di lucro ed è costituita per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso lo sport come strumento privilegiato di integrazione, inclusione e coesione sociale.

L'associazione si propone di replicare e ampliare il modello partecipativo del Centro Storico Lebowski, quale propria matrice di riferimento, estendendo la pratica sportiva a più discipline e creando una polisportiva che coinvolga persone interessate allo sviluppo dei suoi valori e delle sue attività, con attenzione a incisività e accessibilità, in particolare rispetto a diversità di genere, età, abilità motoria, provenienza e condizione socio-economica, valorizzando la salute pubblica e la

partecipazione comunitaria.

L'Associazione persegue i propri scopi ispirandosi al principio democratico di partecipazione all'attività sportiva dilettantistica e all'azione sociale sul territorio, rendendosi parte attiva nel processo di valorizzazione degli spazi e delle comunità in cui opera. La priorità resta sempre la tutela della salute e del benessere, la creazione di spazi per sport e socialità, in armonia con i valori di solidarietà e auto-organizzazione.

In coerenza con tali principi, l'Associazione riconosce la cultura del tifo come parte integrante della propria identità associativa e del proprio legame originario con il modello cooperativo del Centro Storico Lebowski, e ne assume la promozione e la diffusione tra le proprie finalità. Cultura del tifo intesa anche come insieme di pratiche, linguaggi e valori che concepiscono e rendono lo sport come esperienza popolare, accessibile, partecipata e radicata nel territorio, secondo un'idea di sport dalla comunità e per la comunità. Il tifo è considerato espressione collettiva e consapevole della comunità, orientata a valori di rispetto, mutualità e partecipazione attiva.

L'Associazione favorisce pertanto iniziative che rafforzino il legame tra attività sportiva e comunità, anche attraverso la promozione di forme di sostegno responsabile, inclusivo e non discriminatorio, coerenti con l'idea di uno sport "dalla comunità e per la comunità".

Art. 6 – Attività di interesse generale

Nel perseguimento delle proprie finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ai sensi del D.Lgs. n. 36/2021 e del D.Lgs. n. 117/2017, l'Associazione svolge in via principale attività sportive dilettantistiche, incluse la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva, con riferimento non esaustivo alle seguenti discipline: calcio, podismo, ciclismo, atletica leggera, pugilato, arti marziali, vela, danza, ginnastica dolce, trekking e altre discipline sportive riconosciute dal CONI/CIP e alla promozione della salute e del benessere attraverso la pratica motoria e la diffusione di sani stili di vita. Nel perseguimento delle proprie finalità istituzionali, le attività potranno essere svolte anche tramite l'acquisizione, conduzione in locazione e gestione di impianti, aree e strutture per l'organizzazione e la pratica sportiva.

Oltre alla organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche (lettera t) l'Associazione svolge altresì le seguenti attività di interesse generale, di cui all'art. 5, comma 1, D.Lgs. n. 117/2017:

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale,

incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici.

In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'associazione intende svolgere: interventi educativi, sociali e culturali nei confronti della popolazione del territorio; sostegno e promozione dell'integrazione di cittadini stranieri e di fasce della popolazione svantaggiate socialmente e/o economicamente, accogliendoli nel proprio circuito associativo quali soggetti portatori di diritti; promozione della tutela dei diritti dei cittadini, con particolare riferimento a chi pratica sport, sollecitando la corretta e partecipata gestione degli impianti sportivi pubblici; promozione di una cultura ambientale ed ecologica attraverso le discipline sportive di ambiente; costruzione di sinergie e reti di collaborazione con le realtà associative del territorio; organizzazione di mostre, conferenze, eventi culturali, escursioni e manifestazioni sportive e ricreative; svolgimento, direttamente o tramite terzi, di attività editoriali, di stampa, diffusione di pubblicazioni e produzione di contenuti multimediali inerenti all'attività sociale; promozione dell'immagine e dell'identità associativa attraverso modelli, disegni ed emblemi.

Le attività di interesse generale sono svolte dall'Associazione in favore degli associati, dei loro familiari e di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, ai sensi dell'art. 35, comma 1, D.Lgs. n. 117/2017.

Art. 7 – Attività diverse e raccolta fondi

L'Associazione può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, purché secondarie e strumentali rispetto ad esse, secondo i criteri e i limiti di cui all'art. 6 del D.Lgs. n. 117/2017 e al DM 107/2021. La concreta individuazione di tali attività è demandata all'Assemblea.

L'Associazione può esercitare attività di raccolta fondi ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. n. 117/2017, anche in forma organizzata e continuativa, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

L'Associazione può già individuare come secondarie la gestione di attività di somministrazione di alimenti e bevande nei confronti dei propri iscritti, dei propri associati e dei familiari conviventi degli stessi, se affiliata ad un ente ricompreso tra quelli di cui all'articolo 3, comma 6, lettera e), della legge 25 agosto 1991, n.287, iscritto nell'apposito registro, le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell'Interno.

TITOLO III – ASSOCIATI

Art. 8 – Soci e condizioni di ammissione

Possono essere associati dell'Associazione le persone fisiche che condividono le finalità, i principi e i valori associativi e si impegnano a contribuire alla realizzazione delle attività di interesse generale.

L'appartenenza all'Associazione richiede, oltre alla condivisione dello scopo associativo, una condotta morale, civile e sportiva irreprensibile, ispirata ai principi di lealtà e rispetto reciproco, con l'obbligo di astenersi da comportamenti antisportivi, discriminatori o pregiudizievoli per la dignità e il decoro dell'Associazione e dei suoi membri.

Il numero degli associati è illimitato ma non può essere inferiore al minimo richiesto dalla legge. L'Associazione non dispone limitazioni economiche nell'ammissione degli associati e non prevede forme di discriminazione di alcun genere.

Non è ammessa la categoria di associati temporanei. La quota associativa non è rimborsabile, rivalutabile né trasferibile a qualsiasi titolo.

Art. 9 – Domanda di ammissione

Chi intende diventare associato deve presentare all'Organo di Amministrazione domanda scritta, anche in via telematica, contenente:

- nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza;
- dichiarazione di condivisione degli scopi, dei valori e del presente Statuto;
- dichiarazione di non svolgere attività in contrasto con quelle dell'Associazione;
- impegno a rispettare le deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

L'Organo di Amministrazione delibera sulla domanda entro 60 giorni. La delibera di ammissione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati. In caso di rigetto, l'Organo di Amministrazione deve motivare la delibera entro 60 giorni e comunicarla all'interessato; l'aspirante associato può, entro 60 giorni dalla comunicazione, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea nella sua prima successiva convocazione.

Art. 10 – Diritti degli associati

Gli associati hanno pari diritti e doveri. In particolare, gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi se maggiorenni;
- votare in Assemblea, se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa; per l'associato minore di età, il voto è esercitato dall'esercente la responsabilità genitoriale;
- frequentare i locali e le strutture dell'Associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'Associazione;

- essere informati sulle attività e sull'andamento dell'Associazione;
- prendere visione dell'ordine del giorno delle assemblee e dei verbali;
- consultare i libri sociali e i bilanci secondo le modalità di cui all'art. 21;
- denunciare fatti ritenuti censurabili ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. n. 117/2017.

Art. 11 – Obblighi degli associati

Gli associati sono obbligati a:

- rispettare il presente Statuto e i regolamenti interni;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità e i termini stabiliti dall'organo competente;
- tenere una condotta coerente con i valori e i principi dell'Associazione, nei contesti associativi e in quelli pubblici.

Art. 12 – Perdita della qualità di associato

La qualità di associato si perde per:

- morte;
- recesso volontario, formalizzato per iscritto all'Organo di Amministrazione;
- esclusione deliberata dall'Assemblea; l'esclusione può essere deliberata nei confronti dell'associato che: perda i requisiti per l'ammissione; non ottemperi alle disposizioni dello Statuto o alle deliberazioni degli organi sociali; arrechi gravi danni materiali o morali all'Associazione; assuma comportamenti incompatibili con i valori fondativi di cui all'art. 4;
- decadenza qualora non adempia al versamento della quota associativa previa intimazione.

I diritti di partecipazione non sono trasferibili. Gli associati fuoriusciti non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

TITOLO IV – ORGANI SOCIALI

Art. 13 – Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea degli associati;
- l'Organo di Amministrazione.

I componenti degli organi sociali svolgono la propria funzione a titolo gratuito, salvo rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

Art. 14 – L'Assemblea

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione. Determina le linee di politica associativa, gli obiettivi strategici e delibera sulle materie attribuitele dalla legge e dal presente Statuto.

L'Assemblea è costituita da tutti gli associati iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il versamento della quota associativa.

Ciascun associato ha diritto a un voto. Ogni associato può rappresentare in Assemblea fino a un massimo di 3 altri associati, conferendo delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione, con allegata copia di documento di identità in corso di validità.

L'Assemblea è presieduta dal/dalla Presidente o, in sua assenza, dal/dalla Vicepresidente o da persona nominata dai convenuti. Le riunioni assembleari possono svolgersi anche in audio o videoconferenza, alle condizioni indicate nel successivo art. 15.

Art. 15 – Convocazione e svolgimento dell'Assemblea

L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio. È convocata dal/dalla Presidente mediante avviso scritto inviato almeno 7 giorni prima della data fissata, contenente data, ora, luogo, ordine del giorno ed eventuale data di seconda convocazione. La convocazione avviene a mezzo lettera, e-mail al recapito risultante dal libro degli associati e mediante avviso affisso nella sede.

L'Assemblea è inoltre convocata quando almeno un decimo degli associati lo richieda con indicazione degli argomenti da trattare, oppure quando l'Organo di Amministrazione lo ritenga necessario.

Le riunioni in modalità telematica (audioconferenza o videoconferenza) sono valide a condizione che: sia possibile accertare l'identità degli intervenuti e il regolare svolgimento della riunione; tutti i partecipanti possano intervenire in discussione e votare in modo simultaneo.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone. Delle riunioni è redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante, conservato presso la sede.

Art. 16 – Competenze dell'Assemblea

L'Assemblea ordinaria ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti dell'Organo di Amministrazione e, ove obbligatorio, dell'Organo di Controllo;
- nomina e revoca, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- determina le linee generali programmatiche dell'attività associativa;
- approva il bilancio di esercizio e, ove previsto, il bilancio sociale;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- approva i regolamenti interni;
- individua le attività diverse da quelle di interesse generale esercitabili dall'Associazione;

- delibera su ogni altra materia attribuita alla sua competenza dalla legge o dal presente Statuto. L'Assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dello Statuto, sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione, la devoluzione del patrimonio, nonché sulla nomina, le sostituzioni e i poteri dei liquidatori.

Art. 17 – Quorum costitutivi e deliberativi

In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati aventi diritto di voto e delibera a maggioranza assoluta dei presenti. In seconda convocazione delibera a maggioranza qualunque sia il numero degli intervenuti.

L'Assemblea straordinaria delibera, in prima convocazione, con la presenza diretta o per delega della metà più uno degli associati aventi diritto di voto e con il voto favorevole dei due terzi dei presenti. In seconda convocazione è regolarmente costituita con la presenza di almeno un terzo degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi dei presenti.

TITOLO V – ORGANO DI AMMINISTRAZIONE E PRESIDENTE

Art. 18 – Rapporti con la Cooperativa Centro Storico Lebowski

L'Ente nasce in diretta continuità con l'esperienza, i valori e la missione della cooperativa Centro Storico Lebowski, della quale costituisce sviluppo nell'ambito delle attività civiche, sociali e di interesse generale ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

L'Ente opera in modo autonomo sotto il profilo giuridico, patrimoniale e organizzativo, nel rispetto della propria natura di Ente del Terzo Settore e dei principi di democraticità, partecipazione e assenza di scopo di lucro.

Al fine di perseguire efficacemente le proprie finalità statutarie, l'Ente promuove forme stabili di collaborazione con la cooperativa Centro Storico Lebowski, attraverso:

- la co-progettazione e realizzazione di attività sociali, sportive, culturali ed educative;
- la condivisione di spazi, risorse e competenze, nel rispetto delle normative vigenti;
- la costruzione di reti territoriali e comunitarie coerenti con i valori fondativi comuni.

I rapporti economici tra l'Ente e la cooperativa sono regolati da apposite convenzioni o accordi scritti, improntati a criteri di trasparenza, correttezza e coerenza con le finalità civiche e solidaristiche dell'Ente, con esclusione di qualsiasi distribuzione, anche indiretta, di utili.

L'Ente si riconosce parte di un sistema organizzativo più ampio promosso dalla cooperativa Centro Storico Lebowski, contribuendo allo sviluppo integrato di pratiche sociali, sportive e culturali radicate nel territorio.

Art. 19 – Composizione e nomina dell'Organo di Amministrazione

L'Associazione è amministrata da un Organo di Amministrazione composto da un minimo di tre (3) a un massimo di sette (7) membri, eletti dall'Assemblea. La maggioranza degli amministratori deve essere scelta tra le persone che abbiano un'esperienza di almeno due anni, anche professionale, nell'ambito del terzo settore e delle attività statutarie svolte dall'Associazione, mentre la minoranza degli amministratori deve essere scelta tra i soci della cooperativa Centro storico Lebowski, della quale facciano parte da almeno 2 anni. Questi ultimi possono essere nominati direttamente dall'Assemblea su designazione della Cooperativa, oppure eletti dall'Assemblea tra una rosa di candidati proposti dalla Cooperativa stessa.

In deroga a quanto sopra previsto, in merito al requisito dell'anzianità associativa biennale, per i primi due anni dalla data di costituzione dell'Associazione, l'elettorato passivo per la carica di componente dell'Organo di Amministrazione è esteso a tutti i soci in regola con il versamento della quota associativa, indipendentemente dalla loro anzianità di iscrizione. Qualora l'Organo di Amministrazione dovesse decadere o sciogliersi prima che la compagine sociale abbia maturato un'anzianità di due anni, le nuove elezioni si terranno tra tutti i soci iscritti al Libro Soci alla data di convocazione dell'Assemblea elettiva. A partire dal compimento del secondo anno di vita dell'Associazione, la presente clausola transitoria perderà efficacia e il requisito dell'anzianità biennale diventerà pienamente operativo per ogni rinnovo o integrazione successiva.

L'Organo di Amministrazione dura in carica quattro anni.

Si applicano gli artt. 2382 e 2475-ter del Codice civile in materia di cause di ineleggibilità e conflitto di interessi.

Art. 20 – Funzionamento dell'Organo di Amministrazione

L'Organo di Amministrazione è convocato dal Presidente ogni volta che lo ritenga necessario o quando ne faccia richiesta la maggioranza dei componenti. La convocazione, contenente ordine del giorno, luogo, data e ora, deve essere inviata a mezzo email almeno 7 giorni prima della riunione (o con preavviso ridotto in caso di urgenza).

L'Organo di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità la proposta si intende respinta.

Le riunioni possono svolgersi anche in modalità telematica, alle condizioni già previste per l'Assemblea. Delle deliberazioni è redatto verbale trascritto nel libro delle decisioni dell'organo di amministrazione.

Art. 21 – Compiti dell'Organo di Amministrazione

L'Organo di Amministrazione compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui

competenza non sia per legge riservata all'Assemblea. In particolare:

- amministra l'Associazione e attua le deliberazioni dell'Assemblea;
- predispone il bilancio di esercizio e, ove previsto, il bilancio sociale, sottoponendoli all'approvazione dell'Assemblea;
- delibera in ordine agli atti e ai contratti inerenti alle attività associative;
- cura la tenuta dei libri sociali obbligatori;
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati;
- definisce la quota associativa annuale;
- documenta il carattere secondario e strumentale delle eventuali attività diverse da quelle di interesse generale;
- stabilisce i limiti e le condizioni per i rimborsi ai volontari;
- può delegare specifici incarichi a singoli amministratori o a comitati esecutivi, precisando contenuti, limiti e modalità della delega.

Art. 22 – Il/la Presidente

Il/la Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei rapporti interni ed esterni, nei confronti dei terzi e in giudizio.

Il/la Presidente è nominato dall'Organo di Amministrazione tra i propri componenti e può essere riconfermato. Dura in carica quanto l'Organo di Amministrazione e non può svolgere più di tre (3) mandati consecutivi.

Al/alla presidente è vietato ricoprire incarichi in altri enti sportivi dilettantistici affiliati alla stessa Federazione Sportiva Nazionale, Disciplina Sportiva Associata o Ente di Promozione Sportiva, riconosciuti rispettivamente da CONI o CIP.

Il/la Presidente: convoca e presiede l'Organo di Amministrazione e l'Assemblea; ha il potere di stipulare contratti in nome e per conto dell'Associazione, previa necessaria autorizzazione; cura gli adempimenti previsti dalla legge per le iscrizioni e le comunicazioni obbligatorie.

In caso di assenza o impedimento, le funzioni del/della Presidente sono svolte dal/dalla Vicepresidente, nominato dall'Organo di Amministrazione tra i propri componenti.

TITOLO VI – GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA

Art. 23 – Il/la Tesoriere/a

Il/la Tesoriere/a è eletto tra i componenti dell'Organo di Amministrazione. Le sue funzioni principali includono:

- gestione della cassa e dei conti correnti: cura i flussi in entrata e in uscita, operando sui conti bancari o postali dell'associazione, con firma disgiunta o congiunta a quella del Presidente, in

virtù della natura ordinaria o straordinaria dell'atto;

- tenuta della contabilità: registra ogni transazione economica, archiviando le giustificazioni di spesa (fatture, ricevute) necessarie per la trasparenza amministrativa;
- predisposizione del bilancio: collabora con l'organo di amministrazione per redigere il rendiconto economico-finanziario annuale (o bilancio d'esercizio) da sottoporre all'approvazione dei soci;
- riscossione delle quote associative: gestisce i pagamenti delle tessere e delle quote di frequenza, verificando che i soci siano in regola per partecipare alle assemblee;
- pianificazione finanziaria: elabora il budget preventivo per monitorare la sostenibilità delle attività programmate.

TITOLO VII – LIBRI SOCIALI, PATRIMONIO E BILANCIO

Art. 23 – Libri sociali

L'Associazione è tenuta a conservare i seguenti libri sociali:

- il libro degli associati, tenuto a cura dell'Organo di Amministrazione;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Amministrazione;
- il registro dei volontari.

Tutti gli associati in regola con il versamento della quota associativa hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale, entro dieci giorni dalla richiesta formulata all'organo competente.

Art. 24 – Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da tutti i beni mobili e immobili, materiali e immateriali, pervenuti all'Associazione a qualsiasi titolo. È utilizzato esclusivamente per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini del perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 25 – Risorse economiche

L'Associazione trae le risorse economiche necessarie al proprio funzionamento da: quote associative, da determinarsi di anno in anno; contributi pubblici e privati; donazioni e lasciti testamentari; rendite patrimoniali; proventi da attività di interesse generale, proventi da attività di raccolta fondi; proventi da attività diverse da quelle di interesse generale, nei limiti consentiti dalla legge.

Art. 26 – Divieto di distribuzione degli utili

L'Associazione ha il divieto assoluto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale durante la propria vita, ai sensi dell'art. 8, comma 2, del D.Lgs. n. 117/2017.

I proventi delle attività non possono in nessun caso essere divisi tra gli associati, nemmeno in forme indirette.

Art. 27 – Bilancio di esercizio

L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. L'Associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale. Il bilancio è predisposto dall'Organo di Amministrazione, approvato dall'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio (ovvero entro cinque-mesi per motivate necessità) e depositato presso il RUNTS nei termini previsti dalla normativa vigente.

Il bilancio deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'Associazione ed è corredato di tutti i documenti previsti dalla normativa.

Art. 29 – Bilancio sociale

Laddove ricorrano le condizioni di cui all'art. 14 del D.Lgs. n. 117/2017, ovvero sia ritenuto opportuno dagli organi sociali, l'Associazione approva, deposita e pubblica il proprio bilancio sociale, redatto secondo le linee guida del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

TITOLO VIII – CONVENZIONI E PERSONALE

Art. 30 – Convenzioni con enti pubblici

Le convenzioni tra l'Associazione e le Amministrazioni pubbliche, in generale e di cui all'art. 56, comma 1, del D.Lgs. n. 117/2017, sono deliberate dall'Organo di Amministrazione, che ne determina le modalità di attuazione e stipulate dal Presidente. Copia di ogni convenzione è custodita presso la sede.

Art. 31 – Personale retribuito e volontari

L'Associazione si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati. Può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

Il numero dei lavoratori impiegati non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 20% del numero degli associati. I rapporti tra l'Associazione e il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento interno.

Per l'esercizio, l'organizzazione e gestione delle attività sportive dilettantistiche, l'Associazione può ricorrere a tutte le prestazioni di lavoro sportivo previste dal decreto legislativo 36/2021 e successive modificazioni e integrazioni.

TITOLO IX – SCIoglimento E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

Art. 32 – Scioglimento e liquidazione

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria, con le maggioranze previste dall'art. 17 del presente statuto. L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, preferibilmente scelti tra i propri associati, e determina i criteri di liquidazione.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 del D.Lgs. n. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore aventi analoghe finalità sportive, in conformità alle disposizioni di legge vigenti.

TITOLO X – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 33 – Regolamenti interni

Per meglio disciplinare il funzionamento interno e i rapporti tra l'Associazione e gli associati, l'Organo di Amministrazione può elaborare appositi regolamenti, sottoponendoli all'approvazione dell'Assemblea. I regolamenti non possono essere in contrasto con il presente Statuto né con le disposizioni di legge vigenti.

Art. 34 – Rinvio alla normativa vigente

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si fa riferimento alle disposizioni del D.Lgs. n. 117/2017 e s.m.i.; in subordine e in quanto compatibili con il Codice del Terzo Settore, si applicano il D.Lgs. n. 36/2021 e s.m.i. e le disposizioni del Codice civile.

* * *

Firenze, 16 aprile 2026